## REGOLAMENTI

## REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 319/2012 DELLA COMMISSIONE del 13 aprile 2012

che aggiunge ai contingenti di pesca per il 2012 alcuni quantitativi riportati nel 2011 ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio, del 6 maggio 1996, che introduce condizioni complementari per la gestione annuale dei TAC e dei contingenti (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- A norma dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96, gli Stati membri possono chiedere alla Commissione, anteriormente al 31 ottobre dell'anno in cui si applica un contingente di pesca ad essi assegnato, di riportare all'anno successivo fino al 10 % di detto contingente. La Commissione aumenta il contingente corrispondente del quantitativo riportato.
- Il regolamento (UE) n. 1225/2010 del Consiglio, del 13 dicembre 2010, che stabilisce, per il 2011 e il 2012, le possibilità di pesca delle navi dell'UE per gli stock ittici di determinate specie di acque profonde (2), il regolamento (UE) n. 1124/2010 del Consiglio, del 29 novembre 2010, che stabilisce, per il 2011, le possibilità di pesca per alcuni stock o gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Baltico (3), il regolamento (UE) n. 1256/2010 del Consiglio, del 17 dicembre 2010, che stabilisce, per il 2011, le possibilità di pesca applicabili nel Mar Nero per alcuni stock ittici (4) e il regolamento (UE) n. 57/2011 del Consiglio, del 18 gennaio 2011, che stabilisce, per il 2011, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'UE e, per le navi dell'UE, in determinate acque non UE (5), fissano i contingenti per taluni stock per il 2011 e specificano gli stock cui sono applicabili le misure previste dal regolamento (CE) n. 847/96.
- Il regolamento (UE) n. 1225/2010, il regolamento (UE) n. 1256/2011 del Consiglio, del 30 novembre 2011, che

stabilisce, per il 2012, le possibilità di pesca per alcuni stock o gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Baltico e che modifica il regolamento (UE) n. 1124/2010 (6), il regolamento (UE) n. 5/2012 del Consiglio, del 19 dicembre 2011, che stabilisce, per il 2012, le possibilità di pesca per alcuni stock e gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Nero (7), il regolamento (UE) n. 43/2012 del Consiglio, del 17 gennaio 2012, che stabilisce, per il 2012, le possibilità di pesca concesse alle navi UE per alcuni stock o gruppi di stock ittici che non sono oggetto di negoziati o accordi internazionali (8) e il regolamento (UE) n. 44/2012 del Consiglio, del 17 gennaio 2012, che stabilisce, per il 2012, le possibilità di pesca concesse nelle acque UE e, per le navi UE, in determinate acque non appartenenti all'UE, per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici che sono oggetto di negoziati o accordi internazionali (9), fissano i contingenti per taluni stock per il 2012.

- Alcuni Stati membri hanno chiesto, anteriormente al 31 ottobre 2011, di riportare all'anno successivo parte dei loro contingenti per il 2011, a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96. Nei limiti indicati in detto regolamento, i quantitativi riportati vanno aggiunti al contingente relativo al 2012.
- Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per il settore della pesca e dell'acquacoltura,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## Articolo 1

I contingenti di pesca fissati per il 2012 nei regolamenti (UE) n. 1225/2010, (UE) n. 1256/2011, (UE) n. 5/2012, (UE) n. 43/2012 e (UE) n. 44/2012 sono maggiorati come indicato in allegato.

## Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione euro-

<sup>(1)</sup> GU L 115 del 9.5.1996, pag. 3.

<sup>(2)</sup> GU L 336 del 21.12.2010, pag. 1. (3) GU L 318 del 4.12.2010, pag. 1.

<sup>(4)</sup> GU L 343 del 29.12.2010, pag. 2.

<sup>(5)</sup> GU L 24 del 27.1.2011, pag. 1.

<sup>(6)</sup> GU L 320 del 3.12.2011, pag. 3. (7) GU L 3 del 6.1.2012, pag. 1. (8) GU L 25 del 27.1.2012, pag. 1.

<sup>(9)</sup> GU L 25 del 27.1.2012, pag. 55.